



ISTITUTO
COMPRESIVO
FILOTTRANO

Via M. L. King, 1 - 60024 Filottrano (AN)
Cod. Mecc.: ANIC80700X – C.F.: 80015010426 – CODICE UNIVOCO: UF9RB3
Tel. 0717221431 – Tel. 0717223422
anic80700x@istruzione.it – anic80700x@pec.istruzione.it
www.scuolafilottrano.edu.it



Regolamento d'Istituto per l'affidamento di lavori servizi e forniture

ANIC80700X - AFE8CD2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005576 - 27/06/2023 - II.5 - I

**Approvato dal Consiglio di Istituto in data 06 marzo 2019 con delibera n. 93 e
aggiornato in data 11 febbraio 2022 con delibera n. 85**

Firmato digitalmente da MICHELA ANTONELLA VINCITORIO



Articolo 1 – Principi

1. Ritenuto necessario che le Istituzioni Scolastiche autonome quali stazioni appaltanti, ai sensi dell' art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018, redigano un Regolamento interno idoneo a garantire il pieno rispetto del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prima di porre in essere le procedure relative alle attività negoziali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
2. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture da parte dell'Istituto Comprensivo di Filottrano (cod. meccanografico ANIC80700X - Cod. Fisc. 80015010426) nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste nel Programma Annuale deliberato dal Consiglio di Istituto.
3. L'attività contrattuale dell'Istituto Comprensivo di Filottrano, si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Articolo 2 – Disciplina dell'attività contrattuale

1. L'attività contrattuale dell'Istituto è disciplinata dalla normativa comunitaria recepita e comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali e dal presente regolamento.
2. Le principali disposizioni di carattere generale alle quali deve uniformarsi l'attività negoziale dell'Istituto, sono:
 - Il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91 recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017 n. 57
 - Le Linee guida dell'Autorità di Gestione (A.N.A.C.)
 - La legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005 e successive modificazioni e integrazioni
 - Le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D.lgs. 112/98 e dal DPR n. 8 marzo 1009, n.275/99
 - Il Regolamento di contabilità scolastica approvato con Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018
 - Il D.lgs. 14 marzo 2013, n.33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97

Articolo 3 – Affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Il Responsabile dell'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto del presente Regolamento è il Dirigente Scolastico che opera come Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Nello svolgimento dell'attività negoziale, il dirigente scolastico si avvale della attività istruttoria del D.S.G.A. Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente. Al D.S.G.A. compete comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all'articolo 21 del D.I. 129/2018.



2. La procedura prende avvio con la determina dirigenziale. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina dirigenziale contiene: l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei lavori, servizi e forniture che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali
3. Nessun affidamento di forniture di lavori, beni e servizi può essere frazionato artificialmente
4. Nei viaggi d'istruzione, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi, si possono applicare procedure distinte per ogni singolo viaggio
5. È fatta salva l'adesione al sistema convenzionale previsto dall'art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 e successive modifiche ed integrazioni (Consip)
6. Si potrà dar luogo all'individuazione del fornitore, a seguito dell'esame comparativo dei preventivi o delle offerte fatte pervenire, secondo il **criterio del minor prezzo** o quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** scelta di volta in volta dall'Istituto (art 95 del D.Lgs 50/2016)

Nel caso in cui venga scelto il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, sarà nominata un'apposita Commissione giudicatrice ai sensi dell'art.77 del D. Lgs. 50/2016

Requisiti dei fornitori

1. Il fornitore deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 nonché dei requisiti minimi, come declinati dalle Linee Guida ANAC, di:
 - a. Idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - b. Capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - c. Capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

ART. 4 -Acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi inferiori a euro 40.000,00 (quarantamila/00)

1. Il Dirigente Scolastico, per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi inferiori a euro 40.000,00 iva esclusa, (ovvero in applicazione della legge 120/2020 e succ. mod. e fino alla data del 30/06/2023, per importi inferiori alle soglie previste dall'articolo 1, comma 2 lettera a) della predetta Legge) svolge l'attività negoziale necessaria per l'attuazione del Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Istituto che, ai sensi dell'Art. 4 c. 4 del D.I. 129/2018 comprende l'autorizzazione degli impegni di spesa destinati alla sua realizzazione. La procedura di acquisto viene determinata, in piena autonomia dal Dirigente, fra quelle previste dalla normativa vigente:
 - a. Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a) del Dlgs. 50/2016, come modificato dal Dlgs 56/2017 ovvero "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici", dopo una preliminare verifica dell'eventuale esistenza e validità di Convenzioni Consip conformi ai



lavori/forniture/servizi che il Dirigente scolastico ha determinato di affidare/acquisire.
La scelta del fornitore avverrà preferibilmente attraverso:

- Indagine di mercato
- Comparazione di offerte effettuate anche sul mercato elettronico della PA

ARTICOLO 6 - affidamenti di lavori, servizi e forniture pari o superiori a 40.000 euro

1. Per affidamenti di lavori, servizi e forniture pari o superiori a 40.000 euro si rimanda al Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017 n. 57 nonché alla normativa vigente in materia di contratti pubblici ivi compresa la L. 120 del 11 settembre 2020 e succ. mod.

ARTICOLO 7 – Pubblicità

1. Le determinazioni dirigenziali relative all'attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati a seguito delle stesse, ai sensi dell'Art. 48 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale) del DI 129/2018, sono pubblicati nel Portale Unico dei dati della scuola, nonché inseriti nel sito internet dell'istituzione scolastica, sezione Amministrazione Trasparente.
2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'Art. 36 c. 2 lett. b) e c) del D.lgs 50/2016, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati a rispondere alla procedura di acquisto.
3. Viene altresì assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
4. L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del D.lgs n. 50/2016 e dalla ulteriore normativa vigente.

ARTICOLO 8 - Stipula del contratto

1. Il contratto è stipulato con le modalità indicate all'articolo 32 comma 14 (seconda parte) del d.lgs. 50/16. per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

ARTICOLO 9 - Contratti Aperti

1. In caso di forniture e servizi ripetitivi per i quali le necessità non siano predeterminabili, il contratto può essere costituito dall'offerta recante anche il termine di validità temporale, che costituisce vincolo per il fornitore.

ARTICOLO 10 - Esecuzione di forniture e servizi

1. L'esecuzione delle forniture e dei servizi avviene sotto la sorveglianza del Ds o del DSGA o da persona da loro delegata che verifica la regolarità della prestazione ed eventualmente segnala al dirigente scolastico eventuali circostanze che determinano l'applicazione di penali e/o il diritto di risolvere il contratto. In ogni caso il dirigente scolastico potrà avvalersi di tutti gli strumenti previsti dal diritto privato per la tutela dell'istituto.

ARTICOLO 11 - Collaudo

1. Il collaudo è previsto nei casi in cui le prestazioni oggetto di contratto riguardino:
 - a. La realizzazione di software, di applicazioni informatiche, di siti web, di banche dati e comunque di beni e/o servizi forniti secondo indicazioni o specifiche dell'istituto



- b. L'approntamento di locali con relative attrezzature (ad esempio laboratori-magazzini-aule didattiche etc. etc).
 - c. In tutti i casi previsti o richiesti dalle normative europee.
2. Il collaudo può essere effettuato anche attraverso un contraddittorio alla presenza del Dirigente scolastico, del collaudatore nominato dal dirigente scolastico e del responsabile dell'azienda fornitrice del bene/servizio.
 3. Del collaudo è redatto verbale sottoscritto dalle parti presenti
 4. In caso di esito negativo, il fornitore dovrà effettuare gli interventi necessari nei termini stabiliti dal verbale. A seguito di tali interventi il collaudo è effettuato nuovamente.

Articolo 12 - Attestazione di regolare esecuzione ai fini del pagamento/liquidazione

1. Le fatture relative alla prestazione – fornitura – bene - servizio resi, saranno liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordine, contratto e/o scrittura privata, ecc., a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite e di tutta la documentazione amministrativa richiesta dalla normativa vigente.
2. Per quanto attiene nello specifico ai servizi ed alle forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione o, per quanto attiene ai lavori, al certificato di regolare esecuzione e/o collaudo come previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13 - Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa attestazione della regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio, e comunque non prima della effettiva erogazione dei fondi ove trattasi di progetti ministeriali (PON FSE FESR) o regionale (POR) o misti.

ARTICOLO 14 - Varianti in corso di esecuzione del contratto

1. Nel corso della durata del contratto, è consentito chiedere al fornitore ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste nel contratto stesso, entro il limite del V° d'obbligo per sopraggiunti motivi non predeterminabili e concomitanti con la urgenza dell'esecuzione, tale da impedire l'effettuazione immediata di un'altra procedura di affidamento.

ARTICOLO 15 - Subappalto

1. Il subappalto non è consentito a meno che non sia espressamente autorizzato dall'istituto.

Articolo 16 - Oneri fiscali

1. Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre da intendersi "IVA esclusa". Resterà a carico di ogni affidatario qualsiasi onere, contributo e spesa connessa e conseguente alla partecipazione alle procedure di affidamento messe in atto dall'Istituto, oggetto del presente regolamento.

Articolo 17 - Garanzie

1. La cauzione provvisoria e definitiva, laddove prevista e/o richiesta, deve essere prestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 18 - Concessione di servizi

1. La concessione di servizi è un contratto che la fornitura e/o la gestione di specifici servizi garantiti da un fornitore.
2. **La scelta del fornitore** deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità,



mediante un bando, il quale deve illustrare l'oggetto della concessione, la sua durata e i requisiti per la partecipazione degli operatori economici.

3. L'aggiudicazione delle concessioni è effettuata nel rispetto dei principi dell'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e secondo uno schema nel quale devono essere esplicitati i criteri di valutazione delle offerte di aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e il termine di presentazione delle offerte.

Articolo 19 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al DLgs 18 aprile 2016 n. 50 e successivi regolamenti attuativi per quanto applicabili e nei limiti di applicazione all'Istituto, nonché alle leggi e regolamenti e al codice civile che, tempo per tempo, risulteranno applicabili.